

VERBALE DI FIRMA
DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLA CONVENZIONE
RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO
DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE

I plenipotenziari del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno firmato, il 08/12/2004 a Bruxelles, la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

In tale occasione essi hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali:

- I. Dichiarazione relative all'articolo 7 della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

Dichiarazione del Belgio, della Repubblica ceca, della Lettonia, dell'Ungheria, della Polonia, del Portogallo, della Slovacchia e della Slovenia relativa all'articolo 7 della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Lettonia, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia e la Slovenia dichiarano che applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3.

- II. Dichiarazioni relative all'articolo 8 della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate:

1. Dichiarazione della Repubblica di Cipro:

Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni per i seguenti atti:

- a) fare o presentare in modo fraudolento o deliberato una dichiarazione falsa o un documento falso per quanto riguarda il reddito o domande di abbattimento o detrazioni;

- b) presentare conti falsi in modo fraudolento o deliberato;
- c) rifiutare, mancare o omettere di presentare una dichiarazione;
- d) rifiutare, mancare o omettere di tenere libri pertinenti o di presentare documenti e libri ai fini di controllo;
- e) aiutare, assistere, consigliare, istigare o indurre qualcuno a elaborare, presentare o fornire dichiarazioni, domande di esenzione, abbattimento o restituzione, conti o documenti, o a tenere o predisporre conti o documenti che sono materialmente falsi.

Le disposizioni legislative che disciplinano le sanzioni sopracitate sono incluse nelle leggi sull'accertamento e la riscossione delle imposte.

2. Dichiarazione della Repubblica ceca:

Infrazione alle norme fiscali punibile con "sanzioni gravi" è ogni infrazione alle leggi fiscali punita con pena detentiva, pena pecuniaria o ammenda amministrativa. A tali scopi per "infrazione alle norme fiscali" si intende:

- (a) il mancato pagamento delle imposte, delle imposte sull'assicurazione sociale, delle imposte sull'assicurazione malattia e delle tasse versate a titolo della politica nazionale in materia di occupazione;

(b) l'evasione fiscale o affine;

(c) il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione.

3. Dichiarazione della Repubblica di Estonia:

I termini "sanzioni gravi" saranno interpretati nel senso di sanzioni penali per frode fiscale conformemente al diritto nazionale estone (codice penale).

4. Dichiarazione della Repubblica ellenica:

La definizione di "sanzioni gravi", fornita dalla Repubblica ellenica nel 1990, è sostituita dalla seguente:

Le "sanzioni gravi" comprendono sanzioni amministrative per gravi infrazioni fiscali, nonché sanzioni penali per reati commessi in relazione alle norme fiscali conformemente alle disposizioni pertinenti del Codice dei libri e dei registri, del codice delle imposte sul reddito, nonché a tutte le disposizioni specifiche che definiscono le sanzioni amministrative e penali nella legislazione fiscale."

5. Dichiarazione della Repubblica di Ungheria:

Per "sanzioni gravi" si intendono sanzioni penali stabilite in relazione ad infrazioni fiscali penali o sanzioni fiscali in relazione al mancato pagamento delle imposte per un importo superiore a 50 milioni di HUF.

6. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia:

Per "sanzioni gravi" si intendono le sanzioni amministrative per gravi infrazioni fiscali e le sanzioni penali.

7. Dichiarazione della Repubblica di Lituania:

Per "sanzioni gravi" si intendono sanzioni penali e amministrative quali sanzioni per malafede e opposizione al controllo fiscale.

8. Dichiarazione della Repubblica di Malta:

Per "sanzioni gravi" si intendono sanzioni, amministrative o penali, inflitte a un soggetto che deliberatamente, allo scopo di evadere le imposte o assistere un'altra persona in tal senso:

- a) omette da una dichiarazione o qualsiasi altro documento elaborato, predisposto o presentato ai fini o in applicazione della legislazione relativa all'imposta sul reddito, qualsiasi reddito che dovrebbe figurarvi; o
- b) fa una dichiarazione o una registrazione falsa in qualsiasi dichiarazione o documento predisposto o presentato ai fini o in applicazione della legislazione relativa all'imposta sul reddito; o

- c) fornisce una risposta falsa, verbalmente o per iscritto, a una domanda o richiesta d'informazione fatta conformemente alle disposizioni della legislazione relativa all'imposta sul reddito; o
- d) predispone o conserva o autorizza la preparazione o la conservazione di libri contabili o altri registri falsi oppure falsifica o autorizza la falsificazione di libri contabili o registri; o
- e) fa ricorso alla frode, all'artificio o a espedienti di qualsiasi tipo o autorizza siffatto ricorso.

9. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi

La definizione di "sanzioni gravi", fornita dal Regno dei Paesi Bassi nel 1990, è sostituita dalla seguente:

Per "sanzioni gravi" si intende una sanzione inflitta da un giudice per un reato commesso intenzionalmente e figurante all'articolo 68, paragrafo 2 o all'articolo 69, paragrafi 1 o 2 della legge generale sulle imposte."

10. Dichiarazione della Repubblica portoghese:

La definizione di "sanzioni gravi", fornita dalla Repubblica portoghese nel 1990, è sostituita dalla seguente:

Le "sanzioni gravi" includono sanzioni penali nonché sanzioni amministrative applicabili a infrazioni fiscali definite dalla legge come gravi o commesse con intento fraudolento."

11. Dichiarazione della Repubblica di Polonia:

Per "sanzioni gravi" si intende una pena pecuniaria, una pena detentiva o entrambe inflitte congiuntamente o una pena privativa della libertà per un'infrazione dolosa alle disposizioni della legislazione fiscale commessa da un contribuente.

12. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia:

Per "sanzioni gravi" si intende la sanzione per qualsiasi infrazione alla legislazione fiscale.

13. Dichiarazione della Repubblica slovacca:

Per "sanzioni gravi" si intende un'"ammenda" per inadempienza agli obblighi fiscali intesa come pena imposta conformemente alla legge sull'amministrazione fiscale n. 511/1992 Racc. modificata, alle norme fiscali pertinenti o alla legge sulla contabilità, e per "sanzione" si intende una sanzione inflitta conformemente al codice penale per illeciti penali commessi in relazione alla violazione delle leggi sopramenzionate.
